



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 9 DEL 11/06/2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2026

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50, comma 5;

VISTO l’atto di indirizzo emanato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in virtù della delega contenuta nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, individuante l’arco temporale (15 giugno-15 ottobre) di svolgimento dell’attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 e contenente, oltre all’analisi dell’evoluzione negli ultimi anni del fenomeno in questione, le Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano rurale e ai rischi conseguenti;

VISTA la nota della Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione Civile prot. n. 121769 del 01/06/2026, acquisita al prot. Comunale n. 10169 in pari data, avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”, con la quale è stato trasmesso il sopraccitato documento;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

VISTA la legge regionale forestale n. 42 del 10/11/1998 “Norme in materia forestale”;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2024-2026 approvato con DGR n. 369 del 15/05/2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) n. 24 del 20/05/2024, recante altresì lo Schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale 13/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale*-PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Divieti

1. Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 7 della richiamata Legge Regionale 13/2005 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l'abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti (*Società Ferroviarie, ANAS, Società Autostrade, Province, Comuni, Consorzi di Bonifica e Comunità Montane*) di cui al punto 1. Art. 8 della L.R. 13/2005;
 - b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
 - c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
 - d) abbandonare rifiuti nei boschi;

- e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica.
 - f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
 - g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
 - h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
 - i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
 - l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici;
 - m) eliminare mediante abbruciamento i residui vegetali, così come definiti dall'art. 184 comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Sono ammesse deroghe ai divieti del comma 1., valide solo dall'alba al tramonto e nelle giornate senza vento, per:
- a) l'accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative con l'obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l'area;
 - b) l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dai lavori di forestazione eseguito da idoneo personale addetto al settore forestale, in esecuzioni di Piani di Forestazione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 comma 8 della L.R. 13/2005;
 - c) l'uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli incendi per evitare il propagarsi dell'incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche. Nel P.A.R. andranno inserite e dettagliatamente descritte apposite norme che regolino tali operazioni.
3. È fatto obbligo a chiunque provvede alla accensione di fuochi, di cui al punto 2. precedente, procedere all'accensione solo dopo aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso.
4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a completo spegnimento del fuoco e delle braci.
5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto, d'intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescio e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai punti 10 e 12 Art. 9 della L.R. 13/2005, deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.
2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.
3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
5. Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.
6. Il proprietario o conduttore del fondo di cui ai commi 4 e 5, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.
7. La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.
8. La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della precesa.
9. La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

7) Aree boscate

I proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d'incendi boschivi.

I residui della potatura delle coltivazioni legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombrare da piantagioni e distanti dai boschi solo per esigenze di carattere fitosanitario al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per l'innescio di incendi.

8) Attività turistiche e recettive

I proprietari o gli amministratori degli insediamenti turistico-residenziali, i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all'interno dei boschi o ad essi limitrofi dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafulco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc.

9) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 13/2005.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE, ALTRESÌ

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito internet istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it ;
- Questura di Matera- dipps150.00F0@pecps.poliziadistato.it ;
- Comando Polizia Locale - polizialocaleferrandina@pec.it ;
- Stazione Carabinieri di Ferrandina - tmt21465@pec.carabinieri.it ;
- Corpo Carabinieri forestali di Salandra - fmt42667@pec.carabinieri.it ;

- Gruppo Carabinieri Forestale Matera - fmt42659@pec.carabinieri.it ;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera - com.matera@cert.vigilfuoco.it ;
- Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile - ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it ;
- Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it ;
- RFI (Rete Ferroviaria Italiana) - rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it ;
- Polizia di Stato - Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Posto di Metaponto - dipps312.2200@pecps.poliziadistato.it ;
- ANAS - Compartimento di Potenza - anas.basilicata@postacert.stradeanas.it ;
- Provincia di Matera Servizio Viabilità - Matera - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it ;
- ALSIA - Matera - alsia@postecert.it ;
- Consorzio di Bonifica della Basilicata - consorzio@pec.bonificabasilicata.it ;
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it ;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata - dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it .

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Dalla residenza comunale.

Ferrandina (MT), 11/06/2026

Il Tecnico Istruttore
Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

Il Sindaco
Avv. Carmine Prospero LISANTI